

Rep. N. 406



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASELLA

(Provincia di Genova)



OGGETTO: ATTO COSTITUTIVO DI UN UNIONE DEI COMUNI

TRA I COMUNI DI BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA
DEL CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SAVIGNONE,
VALBREVENNA E VOBBLIA.

L'anno duemilaquattordici il giorno di ventuno del mese di febbraio alle ore
nove, nella residenza municipale del Comune di Casella, avanti a me dott.
Carmelo Cantaro, Segretario Generale del Comune di Casella, autorizzato a
rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art.97, comma
4 lettera c) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, sono presenti i signori:

ANNA BARBIERI, nata a Ronco Scrivia il 05 dicembre 1944 la quale mi
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto
e nell'interesse del **COMUNE DI BUSALLA** (C.F. Ente 80007490107), nella
sua qualità di Vice Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica,
giusta delega specifica in data 14/2/2014 conferitagli dal sindaco Mauro
Valerio Pastorino a sua volta autorizzato in forza delle deliberazioni del
Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2013 e n.94 del 20/12/2013, esecutive ai
sensi di legge:

FRANCESCO COLLOSSETTI, nato a Genova il 10 agosto 1961, il quale
mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per
conto e nell'interesse del **COMUNE DI CASELLA** (C.F. Ente
00734460108), nella sua qualità di Assessore pro tempore, ivi domiciliato per



COMUNE DI CASELLA (GE)

REP. N° 406 DEL 21 FEBBRAIO 2014

REGISTRATO A GENOVA

IL 01 MAR. 2014 AL N° 51-816/304

la sua carica, giusta delega specifica in data 19/2/2014 conferitagli dal Sindaco Baffetti Marco Angelo a sua volta autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 27/11/2013, esecutiva ai sensi di legge:

RENATO STRATA, nato a Crocefieshi il 21 febbraio 1946, il quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CROCEFIESCHI** (C.F.Ente 00866560105), nella sua qualità di Vice Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, giusta delega specifica in data 20/2/2014 conferitagli dal Sindaco Bartolomeo Venzano a sua volta autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 27/12/2013, esecutiva ai sensi di legge:

CRISTINA PARODI, nato a Genova il 27 novembre 1964, la quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE** (C.F.Ente 00563890102), nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 29/11/2013, esecutiva ai sensi di legge:

LUCA MEDICA, nato a Genova il 27 agosto 1976, il quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI MONTOGGIO** (C.F.Ente 80007310107), nella sua qualità di Vice Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato giusta delega specifica in data 20/2/2014 conferitagli dal Sindaco Faustino Mauro Fantoni a sua volta autorizzato in forza della

deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge;

SIMONE FRANCESCHI, nato a Genova il 29 febbraio 1976, il quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI RONCO SCRIVIA** (C.F.Ente 00705520104), nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge;

ANTONIO BIGOTTI, nato a Genova il 24 maggio 1956, il quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI SAVIGNONE** (C.F.Ente 0866540107), nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge;

MICHELE BRASSESCO, nato a Genova il 2 gennaio 1953, il quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VALBREVENNA** (C.F.Ente 00684080104), nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 26/11/2013, esecutiva ai sensi di legge;

ANDREA APICELLA, nato a Genova il 29 marzo 1979, il quale mi dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio bensì per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VOBIA** (C.F.Ente 00903710101), nella sua qualità di Sindaco pro tempore, ivi domiciliato per la sua carica, autorizzato in

forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 27/11/2013,
esecutiva ai sensi di legge;

Detti componenti della cui identità personale, veste e poteri, io Segretario
Comunale rogante, sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio
consenso all'assistenza dei testimoni, chiedendo di far premettere quanto
segue:

- i Comuni di Casella, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Valbrevenna, e di
Montoggio, Savignone e Vobbia, che già hanno già avviato un confronto con
l'obiettivo di favorire la razionalizzazione e l'efficienza dei servizi
amministrativi nell'intento di dare attuazione alle gestioni associate delle
funzioni stabilite dall'art. 21 comma 3 della Legge n. 42 del 2009, secondo i
termini dell'art.14 comma 31, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in
Legge n.122 del 31 luglio 2010, come modificato dal D.L. 13 agosto 2011,
n.138 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011, anche sottoscrivendo
apposite e distinte convenzioni ai sensi dell'art.30 del TUEL, si sono
impegnate con la costituzione dell'Unione a conferire con gradualità le
funzioni e i servizi già conferiti alle precedenti forme associative, superando
di fatto i rapporti convenzionali in essere;

- con il presente atto, i componenti soprarichiamati, convengono di costituire,
al momento tra i nove predetti Comuni, l'**UNIONE DEI COMUNI** dello
SCRIVIA, Ente locale autonomo, con sede legale in Busalla che, ai sensi e
per gli effetti dell'art.32 del D. Lgs. 267/2000, ha personalità giuridica di
diritto pubblico, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali, ed ha lo
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni proprie dei
Comuni che la compongono, indicate nell'apposito Statuto.

Tutto ciò premesso, da ritenersi quale parte integrante del presente atto, tra i
comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. Il Comune di Busalla, il Comune di Casella, il Comune di Crocefieschi, il
Comune di Isola del Cantone, il Comune di Montoggio, il Comune di Ronco
Scrivia, il Comune di Savignone, il Comune di Valbrevenna e il Comune di
Vobbia, come sopra rappresentati dichiarano di costituire, come qui
costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D. Lgs. 267/2000 la
seguente Unione dei Comuni denominandola "UNIONE DEI COMUNI
DELLO SCRIVIA" e stabilendone la sede legale nel Comune di Busalla,
temporaneamente, in Piazza Macciò 3.

2. I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le
finanze dell'Unione e i rapporti tra l'Unione e i Comuni che ne fanno parte
sono stabiliti dallo Statuto dell'Unione, come previsto dall'anzidetto art.32 del
D. Lgs. 267/2000, che, unitamente al presente atto costitutivo, è stato
approvato dai Consigli Comunali, con le maggioranze previste dalla legge.

3. Detto Statuto, debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Segretario
comunale, si allega al presente atto, come parte integrante e sostanziale, come
allegato "A".

ARTICOLO 2 – FINALITA' DELL'UNIONE

1. E' compito dell'Unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni
e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestire con
efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli
Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da
vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.



2. L'Unione dei Comuni persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità che la costituiscono.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nelle programmazioni e pianificazioni dei Comuni, della Provincia di Genova e/ della costituenda Città Metropolitana, della Regione Liguria, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI E SERVIZI

1. All'Unione possono essere affidate tutte le funzioni o i singoli servizi di competenza dei Comuni aderenti all'Unione. Di norma il trasferimento delle competenze viene deliberato dagli enti aderenti in sede di approvazione del Bilancio di previsione o altro documento programmatico deliberato dai Consigli Comunali, fatta salva la successiva procedura di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Potranno essere gestite, le funzioni fondamentali dei Comuni, come rappresentate agli allegati "B" e "C", di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come indicate all'art.4 comma 2 dello Statuto allegato "A".

3. L'attuazione del trasferimento delle singole competenze di cui sopra, intese in termini di funzioni e/o servizi singoli, la determinazione dei tempi e delle relative modalità tecnico-operative, avranno comunque luogo mediante atti convenzionali e di organizzazione adottati dagli organi dell'Unione e dai Consigli Comunali degli enti aderenti al fine di destinare le necessarie risorse e disciplinare la fase transitoria.

4. Potranno inoltre essere affidate all'Unione attività di programmazione, consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione a favore dei Comuni al fine del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

ARTICOLO 4 – ADESIONI DI NUOVI ENTI

1. In ogni momento altri Comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione. La collaborazione tra l'Unione e l'Ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell'Unione e del Comune.

2. L'adesione all'Unione potrà avvenire mediante approvazione, nelle forme previste dalla legge dello Statuto e delle convenzioni di organizzazione delle funzioni e dei servizi della stessa, da parte del Consiglio Comunale dell'Ente che intende aderire. Tale deliberazione dovrà essere poi recepita dall'Unione e dai Comuni alla stessa aderente.

ARTICOLO 5 – DURATA E RECESSO

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta dalla quale siano intercorsi almeno 30 giorni. Comunque l'anno di recesso non può coincidere con la scadenza del mandato amministrativo. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese

di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

ARTICOLO 6 – FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed un'autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi della finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la relativa quota individuata, fondamentale alla copertura delle risorse necessarie all'Unione, per la gestione corrente e per gli investimenti.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dai proventi sui servizi alla stessa affidati.

3. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione Liguria erogano o assegnano a favore delle Unioni.

4. Prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e comunque in occasione dell'approvazione con i Comuni di convenzioni per l'organizzazione di funzioni e servizi alla stessa assegnata, dovranno essere adottati criteri - differenziati per funzioni e servizi - che prendano in considerazione aspetti o elementi particolari che possono incidere in modo variabile per ciascun Ente nel riparto della compartecipazione.

5. La mancata individuazione dei criteri di cui al comma precedente, nonché in caso di disavanzo gestionale, comporterà la necessità di compartecipazione dei Comuni attraverso trasferimenti effettuati per l'80% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio, secondo una rappresentazione che per l'anno 2013 può essere così rappresentata:

	Abitanti 31.12.2012	Estensione Km ²
Busalla	5804 (26.00%)	17,12 (6.82%)
Casella	3241 (14.52%)	7,78 (3.10%)
Crocefieschi	555 (2.49%)	11,56 (4.60%)
Isola del Cantone	1566 (7.02%)	47,8 (19.03%)
Montoggio	2067 (9.26%)	46,33 (18.44%)
Ronco Scrivia	4536 (20.32%)	30,5 (12.14%)
Savignone	3267 (14.64%)	21,78 (8.67%)
Valbrenna	827 (3.71%)	35,13 (13.98%)
Vobbia	455 (2.04%)	33,2 (13.22%)
Totale Unione	22319(100,00%)	251,2(100,00%)



ARTICOLO 7 – GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

1. Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente atto la costituzione dell'Unione si intende perfezionata a tutti i sensi di legge.

2. All'Unione dei Comuni dello Scrivia, in attesa del definitivo trasferimento di tutte delle funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, è da considerarsi da subito affidata la gestione delle seguenti funzioni:

- a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- b) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

3. Altresì sono trasferite da subito all'Unione, le funzioni amministrative relative ai servizi già gestiti in forma associata tra i Comuni, secondo i seguenti provvedimenti convenzionali:

a) "Convenzione fra Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Informalavoro, mediante delega al Comune di Savignone";

b) "Convenzione fra Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in forma associata delle funzioni subdelegate in materia di Paesaggio, mediante delega al Comune di Ronco Scrivia";

c) "Convenzione fra Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di "Vincolo Idrogeologico" mediante delega al Comune di Isola del Cantone";

4. Nelle more della definizione degli atti organizzativi e/o convenzionali finalizzati all'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, entro quattro mesi dall'insediamento degli organi dell'Unione, dovranno inoltre essere formalizzate ai Comuni delle proposte progettuali finalizzate al trasferimento all'Unione delle funzioni amministrative dei seguenti servizi:

a) Centrale Unica di Committenza;

b) Trattamento giuridico ed economico del personale;

c) Servizio Legale.

5. Le parti danno inoltre atto, che la Conferenza dei Sindaci dell'Unione, entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'Unione, dovrà predisporre

un cronoprogramma delle attività finalizzate all'attuazione degli obiettivi stabiliti all'art.2 dello Statuto.


ARTICOLO 8 – SPESE 1. Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Comune del Segretario Comunale rogante, e verranno suddivise tra i Comuni aderenti all'Unione, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 comma 5.

ARTICOLO – NORME FINALI


1. Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali ed a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

E richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, dattiloscritto con supporto informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza su pagine, compresa l'ultima di righe, di cui ho dato lettura alle parti, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato interamente conforme alla loro volontà, approvato e sottoscritto con me
Ufficiale Rogante.


Anna Barbieri




Francesco Collossetti




Renato Strata




Cristina Parodi




Luca Medica




Simone Franceschi



Antonio Bigotti



Michele Brassesco




Andrea Apicella

Andrea Apicella

L'Ufficiale Rogante

Dr. Carmela Cantaro

Carmela Cantaro



secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

4. Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. Trattandosi prevalentemente di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito anche della naturale evoluzione istituzionale della soppressa Comunità Montana Alta Valle Scrivia.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'Unione è finalizzata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e/o servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato nel presente Statuto. A tal fine essa rappresenta l'ambito territoriale ottimale per esercitare in forma associata, le funzioni definite ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.

2. L'Unione, rappresenta le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ferma restando la salvaguardia delle rispettiva identità comunali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio - economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse, perseguendo la riduzione dei costi di gestione e comunque il loro razionale utilizzo;

c) valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, aumentando la specializzazione degli addetti favorendo una maggiore qualità dei servizi;

d) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

e) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

f) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

g) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

AA AB

met

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio, con particolare attenzione ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all'Unione sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

ARTICOLO 4 – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto i Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione tecnica e amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. In particolare saranno trasferite all'Unione, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni :

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- k) i servizi in materia statistica.

3. L'Unione può anche, sentiti i Consigli Comunali dei Comuni che ne fanno parte, istituire e gestire servizi *ex novo*.

4. Possono essere altresì affidate all'Unione, in quanto possibili, attività di consulenza progettuale e giuridica, servizio legale e di conciliazione in favore dei Comuni, ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.

5. L'Unione può esercitare funzioni, servizi o specifici compiti affidati da altri Enti tramite convenzione.

6. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali.

7. La delega delle funzioni e/o dei servizi dovrà avvenire mediante apposite deliberazioni da adottarsi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dell'Unione, nelle more dei principi e delle finalità del presente Statuto.

8. Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi, comporta la necessità naturale di prevedere il trasferimento di personale dedicato, individuato tra il personale dei singoli comuni aderenti all'Unione, che dovrà avvenire mediante apposito accordo tra l'Unione e i singoli Comuni, anche mediante un periodo di sperimentazione, comando e/o distacco, finanche parziale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal CCNL.

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunale dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione.

2. Detta convenzione, da sottoscrivere formalmente, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente prevedere:

a) il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

c) le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

d) i trasferimenti di personale e di beni strumentali;

e) la durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

f) la competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

g) il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there are initials that appear to be 'AS'. Below that, there is a large, stylized signature that looks like 'Luca'. Further down, there is another signature that is more circular and scribbled, possibly 'C. M.'. Below that, there is a signature that looks like 'P. B.'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'D. M.'. The signatures are written vertically along the right edge of the text area.

non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica.

2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge e/o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

3. I Comuni aderenti all'Unione, nel caso di residue spese generali di funzionamento dell'Unione, nonché nel caso della registrazione di un disavanzo gestionale della stessa, assicurano il pareggio finanziario dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati per l'80% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all'estensione del territorio.

4. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell'Unione è presso il Comune di Busalla.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune sede dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere estesa sui siti dei Comuni aderenti.

5. L'Unione è dotata di un proprio Stemma e di un proprio Gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. La riproduzione ed uso dello Stemma e del Gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

**ARTICOLO 8 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglIMENTO,
ESCLUSIONE E RECESSO**

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante, non può partecipare ad altre Unioni.

2. All'Unione possono aderire nuovi Comuni, tale adesione, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e del Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D.Lgs. n.267/2000 e del presente Statuto.

3. Il Comune che intende aderire all'Unione, successivamente alla sua costituzione, è tenuto all'accettazione dei criteri di ripartizione dei costi per la gestione dei servizi alla stessa già assegnati, nonché al versamento di un eventuale quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono comunque possibili accordi in deroga al presente comma, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.



[Handwritten signatures and scribbles in the right margin, including a large signature that appears to be 'Rosa Pule' and another signature below it.]

4. Nell'ambito della modifica statutaria conseguente all'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, si dovrà procedere alla revisione della composizione del Consiglio dell'Unione.

5. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

6. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

7. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

8. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni Comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 6.




9. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato in prima lettura con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, il provvedimento consiliare potrà essere adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in una successiva seduta dalla quale siano intercorsi almeno 30 giorni. Comunque l'anno di recesso non può coincidere con la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il Comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell'Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.

11. Il protrarsi di inadempimenti da parte Comuni aderenti, in violazione delle disposizioni Statutarie e agli obblighi da essere derivanti, ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici, può determinare la proposta di esclusione di un Comune dall'Unione.

12. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri Comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

13. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Comune che provvede per ultimo.



14. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del Comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

ARTICOLO 9 - EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI

DERIVANTI DA SCIoglimento, RECESSO, ESCLUSIONE

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'Unione di Comuni o, per quanto non previsto dallo Statuto, salvo accordi intercorsi tra il Comune interessato e l'Unione, il Comune recedente:

a) rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi;

b) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, come derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;

c) resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti;

d) nel caso in cui, a seguito del recesso, dovesse causare la revoca o la riduzione di contributi assegnati all'Unione per la gestione di uno o più servizi alla stessa già trasferiti, si farà carico di rifondere l'Unione del 50% del contributo revocato, risultate dalla comunicazione di assegnazione dello stesso.

3. In caso di scioglimento dell'Unione, il Comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'UNIONE



AA
Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'M. C. C.' and another signature below it.

1. Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.

3. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

a) siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;

b) si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di consigliere comunale.

4. Quando si verifichi una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

5. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.

6. Possono far parte della Giunta esclusivamente i componenti dell'esecutivo dei Comuni dell'Unione.

7. Il Consiglio è composto esclusivamente da consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali, dei Comuni dell'Unione, tra i propri componenti.

8. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

9. I componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11 - COMPETENZE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Il Consiglio dell'Unione ha durata corrispondente a quella dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ed è soggetto al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Anna Padoa' and several other initials.

4. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.

5. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

6. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, in un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un'ipotesi dell'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento.

7. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 6.

8. Per quanto attiene i documenti fondamentali dell'Unione, in particolare, siano questi il documento programmatico presentato dal Presidente, siano i bilanci annuali e pluriennali, nonché le convenzioni e i regolamenti per la gestione delle funzioni associate delegate all'Unione, il Consiglio potrà deliberare successivamente all'acquisizione di un parere della Conferenza dei

Sindaci dell'Unione di cui al successivo articolo 18. Nel caso in cui il parere della citata Conferenza risulti essere negativo, o nel caso in cui non possa essere acquisito il parere per documentata impossibilità, il Consiglio dell'Unione adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Handwritten signatures and initials.

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, la rappresentanza di ogni Comune.


Handwritten signatures and initials.

2. I componenti del Consiglio dell'Unione, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, saranno ripartiti tra i Comuni aderenti, secondo la seguente distribuzione:

Handwritten signature.

Comune	Totale	Maggioranza	Minoranza
BUSALLA	3	2	1
CASELLA	2	1	1
CROCEFIESCHI	1	1	0
ISOLA DEL CANTONE	2	1	1
MONTOGGIO	2	1	1
RONCO SCRIVIA	3	2	1
SAVIGNONE	2	1	1
VALBREVENNA	1	1	0
VOBBIA	1	1	0
Totale	17	11	6

Handwritten signature.



3. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione, nonché di recesso di un Comune già aderente, potrà essere rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun Comune, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla legge. Tale rideterminazione dovrà essere approvata da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

4. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, ove necessario, eleggono i propri rappresentanti per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la maggioranza consiliare. I Consigli comunali provvedono, entro trenta giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro 20 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

5. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale, ed in subordine è eletto il consigliere più giovane di età.

6. I Consigli Comunali possono comunque sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

7. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.

8. La prima seduta del Consiglio si terrà presso la sede del Comune del Consigliere anziano, che la convoca e la presiede. Per Consigliere anziano si intende il Sindaco, eletto nel Consiglio dell'Unione, che ha svolto la carica di Sindaco per un maggior numero di anni e, a parità, il più anziano d'età.

9. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede inoltre, all'elezione del Presidente dell'Unione.

10. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i suoi componenti che ricoprono la carica di Sindaco in uno dei Comuni aderenti all'Unione.

ARTICOLO 13 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top, there are initials that appear to be 'AA'. Below that, there is a large, stylized signature. Further down, there is another large signature, followed by a signature that looks like 'P. M. S.'. At the bottom of the handwritten marks, there are initials 'F. S.' and another signature.

modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione non appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti, entro 30 giorni il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, in rappresentanza di quel Comune : il Sindaco e, ove necessario, il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco per la maggioranza, e il candidato Sindaco o il consigliere comunale della lista allo stesso collegato, che abbia ottenuto il maggior numero di voti di lista per la minoranza. In caso di parità di voti è componente il consigliere più giovane di età.

6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nel caso dei rinnovi dei Consigli Comunali, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.

che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei medesimi. In difetto troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 5.

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione, adotta entro 90 giorni dal suo insediamento, un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme restando le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

2. Eventuali modificazioni del citato Regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio con la stessa maggioranza.

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente e interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, tra candidati individuati tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, tra i due Sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, si procede per un massimo di ulteriori due votazioni che possono essere effettuate anche nella medesima seduta. Nel caso non fosse possibile giungere all'individuazione del Presidente, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalle precedenti e da tenersi entro 3 giorni dalla seduta infruttuosa. Risulta

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like 'G. Rossi', 'M. Rossi', and 'G. Rossi'.]



eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Nel caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Il Presidente dura in carica, di norma, due anni e mezzo e, il suo incarico è rinnovabile. La perdita della carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza della carica di Presidente.

4. Il Presidente cessa inoltre dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata in appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione.

5. Nelle more dell'elezione del Presidente, la legale rappresentanza dell'Ente, la convocazione e la Presidenza del Consiglio dell'Unione spettano al Sindaco anziano.

6. Il Presidente, presiede la Giunta e il Consiglio, verifica il regolare funzionamento degli uffici e l'esecuzione degli atti, e svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dagli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione. Le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere.

8. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

ARTICOLO 16 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da quattro componenti scelti all'interno degli esecutivi dei Comuni dell'Unione. La designazione dei membri della Giunta compete al Presidente dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'incarico di assessore dell'Unione è incompatibile con quello di consigliere dell'Unione. Tale incompatibilità non trova applicazione nel caso in cui l'incarico di assessore sia affidato ad un Sindaco dei Comuni aderenti.

3. Il Presidente, tra i Sindaci membri della Giunta, nomina un Vice - Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo.

4. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli Uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

5. Il Presidente può revocare un assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle giunte comunali

6. Ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14, la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 17 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials in black ink. These marks are positioned vertically, corresponding to the rows of text on the left. Some appear to be full names or titles, while others are more stylized initials or abbreviations.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente, nonché al Segretario o ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

3. La Giunta inoltre, elabora e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. In particolare adotta i Regolamenti sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

5. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

6. Il Presidente o gli assessori possono, previo parere conforme della Giunta, attribuire deleghe specifiche agli assessori dei Comuni dell'Unione. Gli assessori delegati partecipano alle Giunte e alle Consiglio dell'Unione, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.

ARTICOLO 18 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. E' istituita, quale strumento propulsivo e consultivo per la partecipazione alla gestione delle funzioni e/o dei servizi conferiti all'Unione e secondo l'organizzazione in cui la stessa si articola la Conferenza dei Sindaci o degli Assessori Comunali.

2. Tale conferenza esprime un parere preventivo su quanto attiene le convenzioni, i regolamenti, l'organizzazione e/o i provvedimenti fondamentali dell'Unione.

3. La Conferenza è composta dal Presidente dell'Unione o Assessore dallo stesso delegato, da un Responsabile dei Servizio per materia delegato che assume le funzioni di segretario, nonché dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni aderenti. Le Conferenze sono convocate dal Presidente o dai componenti della Giunta dell'Unione.

4. Le decisioni della Conferenza sono approvate con il sistema della doppia maggioranza, ossia, con il voto favorevole dei Comuni, che costituiscano almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e la metà più uno dei Comuni aderenti.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 19 – FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi il Presidente, sentita la Giunta e/o il Consiglio, promuove forme di collaborazione, Protocolli di

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



intesa e/o Convenzioni con la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA’

DEGLI ATTI

1. L’Unione riconosce che l’informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi. Per garantire la trasparenza della propria azione, l’Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse delle risorse disponibili;
- b) i dati di cui l’Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) i criteri e le modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d) i criteri e le modalità di accesso alla funzione o ai servizi gestiti dall’Unione.

2. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell’Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell’ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.

3. I consiglieri comunali dell’Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell’Unione utili all’esercizio del mandato.

L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'Unione.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.

5. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.

6. Il Regolamento di cui al precedente comma ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

7. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

1. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Luca Cole' and several other smaller signatures and initials.

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi, quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

3. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

ARTICOLO 22 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. L'Unione disciplinerà con apposito Regolamento le modalità di attuazione della partecipazione dei cittadini, ivi compresa la modalità e tempi per l'esame e il riscontro a istanze, petizioni e proposte di referendum.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 23 – PRINCIPI

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica.

amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;

b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano le informazioni sugli atti e sui provvedimenti attinenti i

AA
OB
[Handwritten signatures and initials]



dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

ARTICOLO 24 – PERSONALE

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.

2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti, e per questo, provvede alla formazione e alla valorizzazione delle proprie risorse umane diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale in comando e/o distaccato, finanche parziale, nonché di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile di Area. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

5. Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, nonché all'eventuale perfezionamento del trasferimento del personale all'Unione, lo stesso ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio di funzioni alla stessa

delegate, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.

6. Nel caso di recesso dall'Unione di uno dei Comuni aderenti, il personale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito, potrà tornare a svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di provenienza, previa intesa tra l'Unione e il Comune, con il consenso del dipendente e fatta salva la possibilità accordi diversi in materia.


7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

ARTICOLO 25 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI

SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della

AS


dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli anche polifunzionali, collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

6. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

7. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

ARTICOLO 26 – CONTROLLO INTERNO

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

c) valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;

valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

AA
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ARTICOLO 27 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci, fra soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) Segretario in servizio presso la segreteria di Comune aderente,

b) Segretario in servizio presso altri Comuni

c) Persona avente uno dei titoli di studio necessari per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.



2. In sua assenza o impedimento, su nomina del Presidente, le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro soggetto in possesso di uno dei requisiti su elencati.

3. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

4. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

5. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

6. Può essere costituito, con atto del Presidente, sentita la Conferenza dei Sindaci, l'ufficio del Vice Segretario abilitato ad esercitare le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Segretario possono essere esercitate, anche transitoriamente, cumulativamente alla Responsabilità di un Area. E' fatto salvo quanto disposto dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti Locali.

7. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

ARTICOLO 28 – GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 29 – PRINCIPI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.


ARTICOLO 30 – FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;



c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

a) alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

b) al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;

c) alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. Ogni Comune aderente all'Unione partecipa:

1. Ogni Comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

ARTICOLO 32 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario.

3. Il Bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un Bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

ARTICOLO 33 – CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico

di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

ARTICOLO 34 – RISULTATI DI GESTIONE

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'Organo di Revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

ARTICOLO 35 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Organo di Revisione viene designato secondo la legislazione vigente.

2. Competono all'Organo di Revisione dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. L'Organo di Revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisione dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'A. S. ...'. Below it is a large, stylized signature. Further down, there is another signature that looks like 'Rosa ...'. At the bottom, there are several smaller initials and a signature that appears to be 'G. ...'.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Revisione ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

5. la cancellazione o la sospensione dell'Albo dei Revisori Contabili è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale dell'Organo di Revisione è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 36 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ARTICOLO 37 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;

b) da attività finanziarie immobilizzate;

c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza.

Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione

straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 38 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

ARTICOLO 39 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Unione emana inoltre Regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente e sono trasferiti ai Comuni aderenti per favorirne la pubblicazione da parte degli stessi, così da garantire la massima accessibilità da parte di chiunque intenda consultarli.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



4. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti dell'Unione, e più precisamente per una durata massima di 90 giorni, si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente.

5. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.

ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del TUEL, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

ARTICOLO 4 – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

ARTICOLO 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE
FUNZIONI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 7 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMA E GONFALONE

ARTICOLO 8 – DURATA, NUOVE ADESIONI, SCIoglIMENTO,
ESCLUSIONE E RECESSO

ARTICOLO 9 – EFFETTI, ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DERIVANTI
DA SCIoglIMENTO, RECESSO, ESCLUSIONE

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'UNIONE

ARTICOLO 11 – COMPETENZE

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE

ARTICOLO 13 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

ARTICOLO 16 – NOMINA DELLA GIUNTA

ARTICOLO 17 – COMPETENZE

ARTICOLO 18 – CONFERENZA DEI SINDACI

Handwritten signatures and initials in the right margin of the document, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE, TRASPARENZA E

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 19 – FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 20 – TRASPARENZA, ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI
ATTI

ARTICOLO 21 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 22 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 23 – PRINCIPI

ARTICOLO 24 – PERSONALE

ARTICOLO 25 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 26 – CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 27 – IL SEGRETARIO

ARTICOLO 28 – GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 29 – PRINCIPI

ARTICOLO 30 – FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO 31 – RESPONSABILITA' DEI COMUNI INADEMPIENTI

ARTICOLO 32 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 33 – CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 34 – RISULTATI DI GESTIONE

ARTICOLO 35 – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 36 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ARTICOLO 37 – PATRIMONIO

ARTICOLO 38 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 39 – STATUTO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



All. "B"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Funzioni Fondamentali art.14 DL n.78		Funzioni e servizi per i Comuni e le Unioni di Comuni	
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo			organi istituzionali, partecipazione e decentramento segreteria generale, personale e organizzazione gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale		01	funzioni generali di amministrazione, di gestione ed controllo
k) i servizi in materia statistica			gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali gestione dei beni demaniali e patrimoniali ufficio tecnico anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico altri servizi generali
		02	funzioni relative alla giustizia
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale		03	funzioni di polizia locale
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici		04	funzioni di istruzione pubblica
		05	funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
		06	funzioni nel settore sportivo e ricreativo
		07	funzioni nel campo turistico
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico		08	funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
			uffici giudiziari casa circondariale e altri servizi polizia municipale polizia commerciale polizia amministrativa scuola materna istruzione elementare istruzione media istruzione secondaria superiore assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi biblioteche, musei e pinacoteche teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale piscine comunali stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti manifestazioni diverse nel settore sportivo servizi turistici manifestazioni turistiche viabilità, circolazione stradale e servizi connessi illuminazione pubblica e servizi connessi trasporti pubblici locali e servizi connessi

Davide

Emilio Polvere

Stefano

Alfio

Walter

All. "C"

Funzioni Fondamentali art.14 DL n.78		Funzioni e servizi per i Comuni e le Unioni di Comuni	
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	09	funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
			urbanistica e gestione del territorio
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi		10	funzioni nel settore sociale
			parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi (territorio e ambiente) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori servizi di prevenzione e riabilitazione strutture residenziali e di ricovero degli anziani assistenza, beneficenza pubblica e diversi servizi alla persona servizio necroscopico e cimiteriale affissioni e pubblicità
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini		11	funzioni nel campo dello sviluppo economico
			fiere, mercati e servizi connessi mattatoio e servizi connessi servizi relativi all'industria servizi relativi al commercio servizi relativi all'artigianato servizi relativi all'agricoltura distribuzione gas centrale del latte distribuzione energia elettrica teleriscaldamento farmacie altri servizi produttivi
		12	funzioni relative a servizi produttivi